

Deliberazione della Conferenza dei Servizi 19 dicembre 2013, prot. n. 14810/DB1607

Comuni di Nichelino e Vinovo (TO) - Soc. Campi di Vinovo srl - Richiesta autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 9 del d.lgs 114/98, della L.R. 28/99 smi e della DCR n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.1999.. Conferenza dei Servizi del 3.10.2013 – Modifica prescrizioni viabilistiche.

Premesso che:

il giorno 11 del mese di dicembre dell'anno 2013 dalle ore 10.30 alle 11.45 circa, si è riunita presso la sala riunioni piano terra della sede regionale di Via Meucci 1 Torino, la seduta decisoria della Conferenza dei Servizi, con la partecipazione obbligatoria degli Enti Locali e la presenza facoltativa degli Enti ed Associazioni di cui all'art. 9 comma 4 del d.lgs 114/98 convocata preventivamente con nota n. 14198/DB1607 del 4.12.2013.

In data 4.10.2013 (pervenuta in Regione Piemonte il 4.10.2013 prot. n. 11625/DB1607) la Soc. Campi di Vinovo Srl ha presentato la richiesta di modifica delle prescrizioni sulla viabilità per la realizzazione degli insediamenti commerciali ubicati nella localizzazione L2 dei comuni di Vinovo e Nichelino.

La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 21.11.2013, preso atto della sussistenza di alcune carenze nella relazione della verifica d'impatto sulla viabilità, ha deciso un supplemento istruttorio affinché la Società predisponesse uno studio comparato tra le prescrizioni delle autorizzazioni originarie, di quelle successive alle modifiche del 2011, di quella della presente richiesta ed anche un dettagliato raffronto dei costi delle opere viarie.

Nella seduta del 11/12/2013, la Conferenza dei Servizi, preso atto della conformità della documentazione integrativa presentata il data 2/12/2013, dopo un'ampia discussione, ha all'unanimità dei presenti aventi diritto, espresso parere favorevole alla modifica delle prescrizioni viabilistiche relative alla realizzazione degli insediamenti commerciali insistenti all'interno del Parco commerciale "Mondojuve", ubicati nella localizzazione L2 dei comuni di Vinovo e Nichelino e già autorizzati, con le seguenti prescrizioni:

1. tutte le opere viarie in progetto siano realizzate, collaudate e/o consegnate anticipatamente in attesa di collaudo, entro l'attivazione delle strutture commerciali, mantenendo invariati gli scenari 1 e 2 prescritti con le deliberazioni della Conferenza dei Servizi del 2011, e aggiungendo lo scenario 1 bis relativo ai comparti commerciali C, D, E su Vinovo, da attivarsi dopo che siano realizzate, collaudate e/o consegnate anticipatamente in attesa di collaudo tutte le opere previste nello scenario 1 e inoltre:

- asse Rottalunga, dalla variante alla SP 23 alla S.P. 140 con due rotatorie;
- collegamento asse Garino;
- rotatoria villaggio Dega (già realizzata);
- interventi di adeguamento e messa in sicurezza del tratto di SP 140 nel tratto compreso tra l'incrocio con la SP 143 e l'asse Garino;

- Lo scenario 1 è aggiornato prescrivendo che il sottopasso sull'asse Debouchè sia realizzato a 4 corsie in forma definitiva comprendendo il collegamento mediante sottopasso ciclopeditone con il parco di Stupinigi;

- Lo scenario 2 è confermato ed aggiornato ribadendo la prescrizione già contenuta nelle autorizzazioni originarie:

- realizzazione del collegamento viario e ciclopeditone diretto con la stazione ferroviaria sulla linea Torino-Pinerolo quando quest'ultima sarà realizzata;

2. di fare salve tutte le altre prescrizioni contenute negli atti autorizzatori originari del 2003 e nelle precedenti deliberazioni di Conferenza dei Servizi n. 14224/DB1607, n. 14226/DB1607 e n. 14228/DB1607 del 16/11/2011.

Udita la relazione di conformità alla DCR n. 191-13016 del 20/11/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29/10/1999, del rappresentante della Regione Piemonte;
udita la relazione di conformità del rappresentante del Comune di Nichelino;
udita la relazione di conformità del rappresentante del Comune di Vinovo ;
udita la relazione di conformità del rappresentante della Provincia di Torino;
sentiti gli interventi dei rappresentanti degli Enti e delle Associazioni a partecipazione facoltativa;
preso atto delle risultanze dei processi verbali allegati agli atti del procedimento;
visto l'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59";
visti gli artt. 3, 5 e 6 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del Commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";
visti gli artt. 6,13,14,15,16,17,23,24,25,26,27,31 e le Ulteriori Disposizioni della deliberazione del Consiglio Regionale n. 191-43016 del 20/11/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114";
visti gli artt. 5, 6, 9, 10, 11 e 12 della deliberazione della Giunta Regionale n. 66-13719 del 29.3.2010 "Integrazioni e modifiche relative ai procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per grandi strutture di vendita di cui all'allegato A della DGR n. 43-29533 del 1.3.2000 - D.lgs. 114/98 - art. 9 L.R. 28/99 art. 3 - disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita";
viste le deliberazioni della Conferenza dei Servizi n. 14224/DB1607, n. 14226/DB1607 e n. 14228/DB1607 del 16/11/2011, inerenti l'attivazione dei centri commerciali sequenziali rispettivamente dei Comparti C, D, ed E insistenti all'interno del Parco commerciale "Mondojuve", ubicati nel comune di Vinovo e di modifica delle prescrizioni viabilistiche previste negli atti autorizzatori originari del 2003 sia del comune di Vinovo sia del comune di Nichelino;
vista la deliberazione n. 21-4844 del 11.12.2006 con la quale la Giunta Regionale ha approvato i criteri per il riparto dell'onere aggiuntivo dovuto ai sensi dell'art. 15 comma 11 bis della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006;
vista la L.R. 13 del 27.7.2011 di modifica alla L.R. 28/99;
vista la L.R. 15 del 18/12/2012 di modifica alla L.R. 28/99;
vista la LR n. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
vista la DCR n. 211-34747 del 30.7.2008 (Aggiornamento degli allegati alla LR 40/98 a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs n. 152/2006 come modificato dal d.lgs n. 4/2008);
vista la DGR n. 63-11032 del 16.3.2009 "Atto di indirizzo inerente l'applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla LR 40/98";
vista la LR n. 56/77 smi art. 26 commi 8 e seguenti,
la Conferenza dei Servizi, con voti unanimi, espressi dai soggetti a partecipazione obbligatoria presenti alla seduta

delibera

1. di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, parere favorevole alla modifica delle prescrizioni viabilistiche relative alla realizzazione degli insediamenti commerciali insistenti all'interno del Parco commerciale "Mondojuve" ed ubicati nella localizzazione L2 dei comuni di Vinovo e Nichelino, con le seguenti prescrizioni:

- tutte le opere viarie in progetto siano realizzate, collaudate e/o consegnate anticipatamente in attesa di collaudo, entro l'attivazione delle strutture commerciali, mantenendo invariati gli scenari 1 e 2 prescritti con le deliberazioni della Conferenza dei Servizi del 2011, e aggiungendo lo scenario 1 bis relativo ai i comparti commerciali C, D, ed E su Vinovo, da attivarsi dopo che siano realizzate,

collaudate e/o consegnate anticipatamente in attesa di collaudo tutte le opere previste nello scenario 1 e inoltre:

- asse Rottalunga, dalla variante alla SP 23 alla S.P. 140 con due rotatorie;
 - collegamento asse Garino;
 - rotatoria villaggio Dega (già realizzata);
 - interventi di adeguamento e messa in sicurezza del tratto di SP 140 nel tratto compreso tra l'incrocio con la SP 143 e l'asse Garino;
 - Lo scenario 1 è aggiornato prescrivendo che il sottopasso sull'asse Debouchè sia realizzato a 4 corsie in forma definitiva comprendendo il collegamento mediante sottopasso ciclopedonale con il parco di Stupinigi;
 - Lo scenario 2 è confermato ed aggiornato ribadendo la prescrizione già contenuta nelle autorizzazioni originarie:
 - realizzazione del collegamento viario e ciclopedonale diretto con la stazione ferroviaria sulla linea Torino-Pinerolo quando quest'ultima sarà realizzata.
2. di confermare le seguenti prescrizioni:
- di fare salve tutte le altre prescrizioni contenute negli atti autorizzatori originari del 2003 e nelle precedenti deliberazioni di Conferenza dei Servizi n. 14224/DB1607, n. 14226/DB1607 e n. 14228/DB1607 del 16/11/2011.
3. di far salvo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso.

Il Presidente della Conferenza dei Servizi
Dirigente Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia Vernoni